



COMUNE di MAGNAGO
SUAP

Piazza Italia n 3

suapsovracomunale@legalmail.it

Regolamento e programmazione Settore attivita' di servizi

Progettazione comunale interna: Responsabile Rag. William Viola

*Assistenza: **Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.**
formazione - consulenza - management - suap - pianificazione urbanistica-commerciale*

INDICE

Indirizzi generali

Art. 1 – Riferimenti	pag. 5
Art. 2 – Finalità e sovrintendenza	pag. 5
Art. 3 – Presentazione della domanda	pag. 6
Art. 4 – Istruttoria	pag. 7
Art. 5 – Revoca, sospensione	pag. 8
Art. 6 – Subingresso e modifiche societarie	pag. 8

Servizi di telecomunicazioni

Art. 7 – Centri di telefonia ed internet point	pag. 10
--	---------

Agenzie

Art. 8 – Agenzie pubbliche d'affari	pag. 13
Art. 9 – Agenzie onoranze funebri	pag. 14
Art. 10 – Agenzie di servizi diversi	pag. 16

Palestre

Art. 11 – Palestra e sale ginniche	pag. 18
Art. 12 – Controllo delle attività e sanzioni	pag. 19

Istituti di bellezza

Art. 13 – Acconciatori ed estetisti	pag. 20
Art. 14 – Definizioni	pag. 20
Art. 15 – Autorizzazione	pag. 21
Art. 16 – Esercizio congiunto di più attività	pag. 21
Art. 17 – Orari, sospensione, decadenza o revoca dell'attività e tariffe	pag. 22
Art. 18 – Caratteristiche dell'esercizio	pag. 22
Art. 19 – Condizioni igienico-sanitarie degli esercizi e del personale	pag. 23
Art. 20 – Esclusione dalle prestazioni	pag. 24
Art. 21 – Disposizioni comuni a tutte le attività	pag. 24
Art. 22 – Elenco apparecchi per uso estetico	pag. 25
Art. 23 – Controllo delle attività e sanzioni	pag. 26

Tatuaggi e piercing

Art. 24 – Riferimenti normativi	pag. 27
Art. 25 – Definizioni	pag. 27
Art. 26 – Complicazioni relative ai piercing	pag. 27
Art. 27 – Complicazioni relative ai tatuaggi	pag. 27
Art. 28 – Valutazione del rischio	pag. 28
Art. 29 – Indicazioni per l'operatore	pag. 28
Art. 30 – Inizio esercizio delle attività	pag. 29
Art. 31 – Requisiti strutturali minimi	pag. 30
Art. 32 – Vigilanza e controllo	pag. 30

Lavanderie

Art. 33 – Tintoria e lavanderia	pag. 32
Art. 34 – Attività soggette alla disciplina	pag. 32
Art. 35 – Requisiti professionali	pag. 32

Art. 36 – Inizio esercizio delle attività	pag. 33
Art. 37 – Requisiti strutturali minimi lavanderie ad umido	pag. 34
Art. 38 – Requisiti strutturali minimi lavanderie industriali	pag. 34
Art. 39 – Requisiti strutturali minimi lavanderie a secco	pag. 34
Art. 40 – Requisiti strutturali minimi tintorie e mestieri affini	pag. 35
Art. 41 – Requisiti minimi dei veicoli per trasporto della biancheria	pag. 35
Art. 42 – Disposizioni particolari	pag. 35
Art. 43 – Sanzioni	pag. 36
 <i>Servizi prima infanzia</i>	
Art. 44 – Disciplina	pag. 37
Art. 45 – Commissione asseveratrice	pag. 37
Art. 46 – Specificazioni per micronidi	pag. 38
Art. 47 – Specificazioni per i nidi	pag. 39
Art. 48 – Specificazioni per i nidi famiglia	pag. 40
Art. 49 – Specificazioni per i centri della prima infanzia	pag. 41
Art. 50 – Specificazioni relative al personale	pag. 41
 <i>Altri Servizi</i>	
Art. 51 – Luoghi di riunioni	pag. 43
 <i>Disposizioni finali</i>	
Art. 52 – Validità dei criteri e delle norme	pag. 45

Indirizzi generali

Art. 1 – Riferimenti

1. Le norme della presente parte regolamentare, corrispondono a precise disposizioni legislative in materia e dispongono affinché le attività vengano esercitate entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati a sostegno di una sicura viabilità, al contenimento delle emissioni di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

2. Per attività di servizio si intende qualsiasi azienda comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di prestazione del servizio si intende il laboratorio, un deposito al chiuso o all'aperto con o senza smercio di prodotti, gli uffici di raccolta commissioni e le esposizioni anche chiuse al pubblico.

3. La attività di servizio quali acconciatori, estetisti, tatuaggi e piercing, tintolavanderie, studi medici, palestre fitness, atelier, calzolai, copisteria-legatoria, studio fotografico, riproduttori di chiavi e timbri, agenzie di qualunque specie, le quali sono insediabili al di fuori di ambiti destinati all'esercizio di attività produttive e di terziario, solo in osservanza alla programmazione di settore in modo da corrispondere al reale fabbisogno residenziale senza compromettere il delicato assetto viabilistico e di ordine sociale delle stesse aree storiche – residenziali.

4. Per l'insediamento di dette attività in ambiti residenziali si osservano le stesse disposizioni urbanistiche previste per i negozi di vicinato e la Giunta Comunale è incaricata di disporre la relativa programmazione di settore.

Art. 2 – Finalità e sovrintendenza

1. Le presenti norme disciplinano le procedure, e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio delle autorizzazioni.

2. La sovrintendenza delle funzioni amministrative sono in capo al SUAP per le funzioni amministrative.

3. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che attengono al rilascio dei titoli autorizzativi sono espletati dal SUAP e sono definiti dal Responsabile a cui è stato affidato il predetto ufficio.

4. Il SUAP nel rilascio delle autorizzazioni o licenze dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione insediativa di settore.

5. Lo stesso ufficio deve tenere la registrazione informatica delle attività presenti sul territorio con relativo archivio anche cartaceo. Deve predisporre la dovuta modulistica per le varie domande o comunicazioni da fornire a chiunque le richieda.

6. Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale su iniziativa e in coordinamento con il SUAP in modo da corrispondere alle necessità dell'attività istruttoria.

7. Dell'attività di controllo svolta, il Comando di Polizia Locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile SUAP e quest'ultimo corrisponderà alle richieste avanzate dai cittadini. Non è dovuta alcuna attività di riscontro alle richieste anonime.

Art. 3 – Presentazione della domanda

1. Ai fini dell'istruttoria intesa al rilascio delle autorizzazioni utili ad esercitare, modificare i locali ed al trasferimento delle attività di cui alle presenti norme regolamentari, la SCIA deve essere presentata completa di tutti gli atti in essa previsti e corredata dai seguenti documenti:

- Autocertificazione dei dati personali e dei requisiti soggettivi posseduti;
- Disponibilità dei locali od area interessati;
- 3 planimetrie dei locali od area interessati in scala 1:100 nei quali deve essere esercitata l'attività;
- Certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità, dei locali o dell'area e di osservanza della programmazione di settore in merito all'insediamento richiesto;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);
- Certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità tecnica dell'impiantistica elettrica, termica e di condizionamento;
- Relazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;
- Relazione tecnica sugli scarichi aeriformi, liquidi e solidi con indicazioni delle modalità di trattamento o smaltimento, allagando eventuali autorizzazioni in possesso;
- Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio;
- Copia dell'atto costitutivo di associazioni o circoli privati;
- Ricevute versamento delle tasse e dei diritti prescritti;
- Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione .

2. La SCIA o altri atti di comunicazione devono essere sottoscritti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione oppure documentati allegando la fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori.

3. L'eventuale domanda di rinnovo o proroga dei termini deve essere presentata al SUAP prima della scadenza del provvedimento. La rinnovazione o proroga decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

4. Sullo stesso atto deve apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita.

5. Quando le presenti norme prescrivono l'obbligo dell'avviso di tariffari o regolamenti particolari, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. Il SUAP rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

6. Eventuale prestazione di cauzione, quando richiesta dalle presenti norme o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

7. In tutti i casi in cui le presenti norme prescrivono la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente timbrati in ogni foglio, numerati e vidimati dal Responsabile SUAP che attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse con l'osservanza della legge sul bollo. I predetti registri possono essere tenuti con modalità informatiche.

8. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Art. 4 – Istruttoria

1. Le segnalazioni per l'attivazione, l'ampliamento ed il trasferimento delle attività di cui alle presenti norme regolamentari devono essere presentate, possibilmente, in modo informatico tramite il SUAP e mediante l'utilizzo della **SCIA A)** corredata dalle proprie schede autocertificative e dagli allegati indicati al precedente articolo 3 ed altri eventualmente richiesti dai specifici riferimenti delle presenti norme. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate immediatamente dopo il ricevimento della SCIA da parte del SUAP.

4. La SCIA A) è consentita solo con riferimento a locali o aree esistenti già disponibili, dei quali si autocertifica sia la rispondenza urbanistica sulla destinazione d'uso dell'area o immobile, sia la idoneità igienico-sanitaria.

5. Qualora l'apertura di un esercizio di servizio, conforme alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, la SCIA A) può essere presentata solo al termine dei lavori e prima di iniziare l'attività di vendita.

6. Il Responsabile SUAP telematicamente invia copia agli uffici competenti per le dovute verifiche oggettive dichiarate, inoltre avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati; quest'ultima verifica può essere disposta a campione.

7. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, il responsabile del procedimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la segnalazione si intende correttamente presentata.

8. Qualora il responsabile del procedimento chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia alla segnalazione.

9. Verificata la completezza della documentazione, il responsabile del procedimento, propone al Responsabile SUAP l'adozione del provvedimento conclusivo che deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 7, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 8,

qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

10. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, nel punto di prestazione del servizio dovrà essere tenuta esposta copia della SCIA A), con la ricevuta da parte del SUAP, unitamente alle relative schede ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.

11. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio dell'attività, il SUAP avvierà il procedimento di cessazione della stessa fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.

Art. 5 – Revoca, sospensione

1. L'attività assentita deve essere iniziata entro tre mesi dalla data del rilascio del provvedimento salvo diversa disposizione specifica in materia.

2. Qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca del titolo.

3. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno. Possono essere altresì revocate quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenerle o una delle condizioni o prescrizioni alle quali il titolo è subordinato, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dalle presenti norme e relativa programmazione di settore; possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.

4. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

Art. 6 – Subingresso e modifiche societarie

1. Per il trasferimento della gestione o della titolarità dell'azienda, per atto tra vivi o causa di morte, si dovrà presentare il modulo **SCIA B)** con allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione e dare dimostrazione del possesso di eventuali requisiti professionali richiesti.

2. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

3. Il Responsabile SUAP può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi.

4. Ogni variazione sociale deve essere comunicata al SUAP, entro quindici giorni dall'avvenuta registrazione alla CCIAA, mediante l'utilizzo del modulo **SCIA B**).

5. Nel caso di affitto d'azienda, l'assenso all'esercizio dell'attività è concesso per la durata del contratto d'affittanza. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

6. Il cambio del direttore o della titolarità del possesso dei requisiti professionali, deve essere comunicata entro 15 giorni dall'avvenuto cambio.

Servizi di telecomunicazioni

Art. 7 – Centri di telefonia ed internet point

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

1. centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
2. internet point il centro di cessione al pubblico del servizio telematico allo scopo di fornire collegamenti per acquisizione e trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di collegamento utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati;
3. cessione al pubblico di servizi telefonici e/o internet point, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale e /o trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;
4. titolare del centro di telefonia in sede fissa e/o internet point, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione del Ministero delle telecomunicazioni e della licenza rilasciata dalla Questura;
5. gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici;

2. In osservanza al vigente "Codice delle Comunicazioni" la fornitura di reti o **di servizi di comunicazione elettronica** è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione in parola, non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di regolamentazione e programmazione dell'attività.

3. L'impresa interessata presenta al Ministero delle Telecomunicazioni una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce dichiarazione di inizio attività e deve essere conforme al modello indicato nel Codice. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabiliti nel Codice medesimo.

4. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

5. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti ed al SUAP almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero.

7. Ai sensi della Legge n. 155/2005, **chiunque intenda mettere a disposizione dei clienti un pubblico esercizio o dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche**, deve chiederne la licenza al Questore.

8. La licenza in parola, non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di regolamentazione e programmazione dell'attività.

9. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

10. Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alle somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

11. All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia fissa non può essere effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande. E' consentita solo l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalla parte 2^a del presente Testo Unico Regolamentare ed è ammessa la sola attività di vendita di cui al punto 3) del 1 comma del presente articolo.

12. I predetti centri di telefonia fissa uniti o disgiunti dal servizio di internet point possono essere attivati soltanto in osservanza alla localizzazione di cui alla programmazione di settore.

13. I centri di solo internet point sono sempre attivabili presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre se attivati singolarmente sono considerati come centri di servizio di cui al comma precedente e pertanto sottostanno alla stessa disciplina di localizzazione.

14. L'apertura o di trasferimento del servizio di telefonia in sede fissa e/o internet point è subordinata alla presentazione della **SCIA A)** debitamente compilata.

15. Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia del servizio deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero e dalla Questura, quindi successivamente comunicata al SUAP con **SCIA B)** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme.

16. La SCIA deve essere presentata, corredata ai sensi dell'articolo 3 delle presenti norme unitamente alla copia della comunicazione di inizio attività trasmessa al Ministero delle telecomunicazioni con attestazione di ricevuta della raccomandata e dalla copia della licenza della Questura.

17. Alle presenti attività si applicano le disposizioni igieniche-sanitarie previste dal titolo IV, del regolamento d'igiene tipo, per i pubblici esercizi.

18. L'attività può essere iniziata immediatamente dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP ed il procedimento si concluderà con il rilascio di una presa d'atto avente validità esclusivamente in relazione all'uso dei locali e alle superfici in essa indicate, nonché sulla rispondenza localizzativa prevista dalla programmazione di settore e con le eventuali prescrizioni ed orari da osservare nell'esercizio dell'attività.

19. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.

20. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le normali operazioni di controllo, ai locali e pertinenze adibiti ai servizi di telecomunicazioni di cui al presente articolo.

21. Il procedimento sanzionatorio è dato al Responsabile della Polizia Locale che notificherà il SUAP per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di sospensione o fermo dell'impianto.

22. L'attività esercitata in violazione alla presente disciplina, se non diversamente sanzionata, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Agenzie

Art. 8 - Agenzie pubbliche d'affari (Art. 115 TULPS)

1. Con esclusione delle agenzie: di recupero crediti, di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni che restano di competenza della Questura, non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che sia l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza rilasciabile dal SUAP in osservanza delle disposizioni di cui alla programmazione di settore.

2. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

3. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Rientrano in detta dizione i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; gli uffici di pubblicità, agenzie di mediazione immobiliare, ecc..

4. Deve munirsi della licenza chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

5. Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività di cui ai commi precedenti sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono. L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

6. Il Responsabile SUAP, sentita la Giunta Comunale, può subordinare il rilascio della licenza, al deposito di una cauzione determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

7. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il Responsabile SUAP dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, alle casse comunali.

8. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Responsabile SUAP se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

9. Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate nel presente articolo sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari nel quale devono indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione. Il registro deve essere conservato per un quinquennio.

10. I titolari dell'agenzia devono tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle tariffe praticate per le prestazioni date e non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dalla pubblica amministrazione.

11. L'esercizio dell'attività di agenzia è sottoposto a **SCIA A**), da presentarsi al SUAP corredata dagli allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme e da:

- relazione sulla natura degli affari a cui si vuole attendere con indicazione se si tratta di agenti o intromettitori ambulanti;
- tariffa delle prestazioni in duplice copia di cui una in bollo;

12. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

13. È ammessa la rappresentanza ed il subingresso.

14. Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia, metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA B**) ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

Art. 9 - Agenzie onoranze funebri (LR 33/2009 e RR 6/2004)

1. Per agenzia di onoranze funebri è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

1. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
2. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
3. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b) almeno un'auto funebre, conforme alle prescrizioni del vigente regolamento regionale;
- c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni vigente regolamento regionale;
- d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso di requisiti formativi per gli addetti in

tema di sicurezza sul lavoro acquisiti in corsi formativi svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

- e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto precedente e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro

3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.

6. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

- a. condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- b. condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
- c. condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
- d. condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- e. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

7. Le condizioni ostative riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

9. Per poter svolgere l'attività di agenzia onoranze funebri è necessario presentare **SCIA A)** al SUAP mediante apposito modulo comunale con gli allegati indicati all'articolo 3 delle presenti norme.

10. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia, metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA B)** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;

- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

11. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.

12. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

13. Il SUAP informa la cittadinanza sull'attività di onoranze funebri, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

13. Per lo svolgimento dell'attività si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia e contenute nel testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

Art. 10 – Agenzie di servizi diversi

1. Per agenzie diverse si intendono quelle non disciplinate dagli articoli e di seguito elencate in termini non esaustivi:

- agenzia di trasporto merci mediante autoveicoli (L. 298/74);
- agenzia d'esercizio di libere professioni (albi professionali);
- agenzia d'emigrazione (L.R. n. 1/85);
- agenzia d'agente/raccomandatario marittimo (L. 135/77);
- spedizioniere doganale (L. 1612/60 – L. 66/92 – L. 213/2000);
- agenzia di recapito corrispondenza e pacchi (DLgs 261/99);
- agenzie assicurative (DLgs 209/2005);
- agenzie ed istituti di credito, banche e money transfer (DLgs 385/93);
- agenzie di cambio (L. 1/91);;
- agenzie intermediazione finanziaria (DLgs 385/93);
- agenzie disbrigo pratiche automobilistiche (L. 264/91 - L. 11/94);
- autoscuole (DLgs 285/92 – DM 317/95);
- agenzie di stampa (L. 47/48);

2. Le predette attività ed altre similari o affini, sono esercitabili dietro presentazione al SUAP della **SCIA A**), con allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme, e nel rispetto delle disposizioni urbanistiche correlate all'uso degli immobili ed in osservanza alla programmazione di settore.

3. Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia, metodologia produttiva, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA B**) ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

3. Ai controlli delle attività in questione procede la Polizia Locale in coordinamento con le altre forze di Polizia procedendo, per quanto di competenza, al procedimento sanzionatorio ed alla trasmissione degli atti al SUAP ed alle diverse autorità competenti in materia.

4. Le attività esercitate in violazione alla programmazione di settore, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

5. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato del procedimento sanzionatorio ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti di immediata cessazione e qualora la stessa non venga eseguita, dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ASL, al SUAP ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

Palestre

Art. 11 - Palestra e sale ginniche

1. Con la denominazione di “*palestra*” e “*sale ginniche*” si intendono le strutture pubbliche e private in cui sono offerti, sotto qualsiasi forma, servizi aventi ad oggetto l’attività motoria fisica e sportiva finalizzata alla formazione ed al benessere psico-fisico nonché al mantenimento della forma fisica della persona, ed all’interno delle quali non si ravvisino gli elementi tipici del pubblico spettacolo e trattenimento, soprattutto con l’affluenza indistinta di pubblico, e dove i partecipanti si riuniscono al solo fine ginnico sportivo di apprendimento di una disciplina sportiva o di esercizio dell’attività fisico-motoria.

2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.

3. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all’estero. L’istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

4. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione, sono equiparati agli istruttori specifici. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

5. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui al comma 2 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti.

6. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP della **SCIA A)** corredata dalle proprie schede ed allegati di cui all’articolo 3 delle presenti norme e purché in osservanza della programmazione di settore.

7. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d’impresa o della tipologia, metodologia dell’attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA B)** ai sensi dell’articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d’affitto o di acquisto od altro atto che attesti l’avvenuta acquisizione dell’azienda.

8. All’ingresso dell’esercizio devono essere esposti in modo ben leggibile gli orari di apertura della struttura e la tabella delle tariffe praticate.

Art. 12 - Controllo delle attività e sanzioni

1. Le condizioni igieniche- sanitarie e l' idoneità delle strumentazioni tecniche utilizzate nelle attività sono sottoposti al controllo del competente ufficio dell'ASL che accerta i requisiti stabiliti dalle norme in vigore.
2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricati alla vigilanza delle attività di cui al presente disciplina e sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali destinati all'esercizio delle attività, compresi quelli presso il domicilio utilizzati a tale scopo lavorativo, in qualunque momento lo ritengano necessario ed un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca dell'assenso.
3. Le trasgressioni alla presente disciplina, afferente l'esercizio dell'attività di palestra o sale ginniche, in violazione dei commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 11, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale, o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 26/2002, irrogata nelle forme e nei modi previsti dalla L.R. n. 90/83.
4. Le trasgressioni alle altre disposizioni di cui alla presente disciplina, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.
5. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.
6. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato del procedimento sanzionatorio ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti di immediata cessazione e qualora la stessa non venga eseguita, dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ASL, al SUAP ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

Istituti di bellezza

Art. 13 – Acconciatori ed estetisti

1. Le attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, l'attività, di estetista compresi tutti gli istituti di bellezza, ed eventuali mestieri affini comunque denominati dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalle presenti norme regolamentari in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività siano esse individuali o di forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina delle presenti norme.

3. Non è consentito lo svolgimento delle suddette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

4. Nel caso in cui le attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle presenti norme.

5. Lo svolgimento delle attività in parola possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte della Polizia Locale e dei funzionari dell'ASL nei locali adibiti all'esercizio delle professioni e si uniformi ai requisiti previsti dalla presente disciplina.

Art. 14 - Definizioni

1. Al fine di meglio comprendere il riferimento delle presenti norme, si definiscono i seguenti termini:

- *acconciatore per uomo e donna* - si designano le attività, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi, relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari, compresa l'applicazione di parrucche, protesi, toupets, trattamento estetico del capello, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta ecc., nonché il taglio e il trattamento estetico della barba.

- *estetista* - si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico consentiti dalla normativa vigente.

- *mestieri affini* - a quelli di acconciatore od estetista si indicano quelle attività parziali, oggi esistenti inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario (es. manicure, pedicure, ricostruzione unghie, ecc.)

Art. 15 - Autorizzazione

1. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP della **SCIA A)**, con relative schede ed allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore.

2. Alla SCIA, oltre ai predetti allegati, dovranno altresì essere presentati i seguenti documenti:

- scheda tecnica attività parrucchiere;
- autocertificazione emissioni in atmosfera poco significative;
- certificato di qualificazione professionale del richiedente o del direttore rilasciato dalla Commissione provinciale dell'Artigianato - nel caso di attività di estetista da parte di società non artigiana, oltre al direttore, dovranno essere in possesso della qualificazione professionale la maggioranza dei soci lavoratori ed il personale che esercita professionalmente l'attività.

3. Coloro che esercitano l'attività eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia della SCIA ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia, metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA B)** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

5. In caso di decesso del titolare, iscritto all'albo delle imprese artigiane, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo massimo di cinque anni e comunque sino al compimento della maggiore età degli eventuali figli minorenni del titolare, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, e la direzione dell'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'autorizzazione può essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso della qualificazione professionale.

Art. 16 - Esercizio congiunto di più attività

1. Le attività di cui alla presente disciplina possono essere esercitate congiuntamente a condizione che vengano osservate tutte le indicazioni di carattere igienico sanitario ed il titolare sia in possesso della qualifica professionale per l'esercizio di ogni singola attività.

2. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. Qualora negli esercizi vengano ceduti anche profumi ed oggetti di toeletta, il titolare deve disporre la dovuta SCIA per l'attivazione di un esercizio di vendita di vicinato.

4. Non rientra in tale obbligo la cessione alla clientela di prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

5. Le imprese autorizzate alla vendita al minuto dei prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente regolamento e si avvalgano di addetti in possesso della qualificazione professionale.

Art. 17 - Orari, sospensione, decadenza o revoca dell'attività e tariffe.

1. La determinazione degli orari di apertura dell'attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori, nei limiti fissati dall'amministrazione comunale, con l'obbligo di esporli in modo ben visibile all'esterno dell'esercizio.

2. La continuazione dell'attività, dopo l'orario di chiusura, è consentita per la sola clientela presente nell'esercizio.

3. L'esercizio dell'attività è precluso nelle festività di chiusura obbligatoria delle attività commerciali.

4. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP entro 15 giorni dall'avvenuta cessazione.

5. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni deve essere comunicata al predetto ufficio comunale e non potrà comunque protrarsi per più di un anno.

6. L'assenso all'esercizio decade qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo superiore ad un anno senza assenso del SUAP. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione purché documentata .

7. L'assenso all'esercizio potrà essere sospeso o eventualmente revocato qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie, eventualmente impartite o contenute nella presente disciplina.

8. All'interno dell'esercizio devono essere esposte in modo chiaro e ben leggibile le tariffe massime delle prestazioni.

Art. 18 - Caratteristiche dell'esercizio

1. Tutti gli esercizi di cui alla presente disciplina devono essere ben illuminati ed aerati ed avere un'altezza non inferiore a quella prevista per i vani di abitazione residenziale e le seguenti superfici minime:

- * per l'attività di acconciatore mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più comprendendo nella superficie globale anche la parte adibita ad attesa;
- * per l'attività di estetista mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più disponendo che l'attività deve essere esercitata in un locale o reparto separato dalle altre attività o dalla parte adibita ad attesa.
- * per gli esercizi che fanno uso dei caschi asciugacapelli, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta dell'ASL, mezzi di ventilazione sussidiari.

2. Negli esercizi ad attività mista per uomo e donna, le rispettive attività devono svolgersi in locali o reparti distinti, con possibilità di unica sala d'attesa.

Art. 19 - Condizioni igienico-sanitarie degli esercizi e del personale

Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico con conclusione di ogni, procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature non normali per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 T.U.LL.SS. 1265/34 è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata con Legge 23 dicembre 1970, n.1142.

1. i locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati devono avere:

- * una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;
- * pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento: il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- * lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- * arredamento di facile pulizia;
- * dotazione di biancheria per ogni cliente in appositi armadietti;
- * per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n.1 mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- * l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n.1;
- * appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.
- * ad ogni esercizio deve essere annesso un gabinetto igienico ad uso esclusivo del negozio, accessibile dall'interno, servito da regolare antilatrina con lavabo, con pareti per un'altezza di m. 2 e pavimento costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile; il lavabo, con erogazione a comando non manuale, deve essere servito da un distributore di sapone liquido o in polvere e da asciugamano elettrico o di carta da cestinare dopo l'uso. Negli esercizi con attività congiunta uomo e donna, si dovrà disporre di servizi igienici distinti per sesso;
- * allorché l'attività viene esercitata nell'ambito di alloggi di abitazione, i locali all'uopo destinati devono essere disimpegnati tramite l'ingresso, non devono costituire passaggio obbligato per l'accesso ad altri ambienti dell'abitazione, non possono essere ricavati da altri locali mediante semplice tramezzatura a mezza altezza e devono avere i servizi igienici separati dagli altri adibiti a civile abitazione;
- * dovranno inoltre essere osservate le norme di sicurezza sul lavoro.

2. Qualora i locali adibiti all'esercizio dell'attività non rispondano più alle condizioni igienico-sanitarie ma debbano essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori prescritti.

3. Coloro che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori non vi abbiano ottemperato sarà disposta la sospensione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

Art. 20 - Esclusione dalle prestazioni

1. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee estese, non potranno essere servite nelle varie attività di cui al presente regolamento in relazione alla malattia o condizione presentata.

Art. 21 - Disposizioni comuni a tutte le attività

1. Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di sanificazione e disinfezione. A tale scopo dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

- * Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con calore si dovrà prevedere un trattamento alternativo che garantisca una efficace disinfezione.
- * Prima di ogni intervento di disinfezione/sterilizzazione gli strumenti dovranno essere accuratamente puliti, previa immersione degli stessi in un disinfettante chimico, al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi.
La sterilizzazione dovrà essere praticata con l'utilizzo di sterilizzatori a vapore e/o a calore secco.
La disinfezione ad alto livello dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei prodotti .
- * I lavabi ed i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di comuni detergenti.
- * I pavimenti devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua almeno una volta al giorno; le pareti almeno una volta alla settimana;
- * E' fatto obbligo d'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati.
- * Le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute o mucose devono essere di tipo monouso o sottoposte dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
- * Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
- * I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente ed i dati derivanti

sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Art. 22 - Elenco apparecchi per uso estetico

1. Possono essere impiegati nell'esercizio delle attività di estetista le seguenti apparecchiature elettromeccaniche o elettromedicali per l'esercizio dell'attività di estetista dovranno possedere i requisiti di conformità alle norme antinfortunistiche (marchio CE):

- vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- apparecchi per l'aspirazione di comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- lampade abbronzanti UVA;
- lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- scaldacera per cerette;
- rulli elettrici e manuali;
- vibratori elettrici oscillanti;
- attrezzi per ginnastica estetica;
- attrezzature per manicure e pedicure;
- apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- apparecchi per il massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- depilatori elettrici ed elettronici;
- apparecchi per massaggi subacquei;
- apparecchi per presso-massaggio;
- elettrostimolatore ad impulsi;
- apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- laser estetico;
- saune.

Art. 23 - Controllo delle attività e sanzioni

1. I procedimenti tecnici usati nelle attività sono sottoposti al controllo del competente ufficio dell'ASL che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.
2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricati alla vigilanza delle attività di cui al presente disciplina e sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali destinati all'esercizio delle attività, compresi quelli presso il domicilio utilizzati a tale scopo lavorativo, in qualunque momento lo ritengano necessario ed un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca dell'assenso.
3. Le trasgressioni alla presente disciplina, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale, o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.
4. Le trasgressioni alla presente disciplina afferente l'esercizio abusivo dell'attività di estetista, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale, o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00.
5. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.
6. Il Responsabile della Polizia Locale ne ordina in via immediata la cessazione e qualora la stessa non venga immediatamente eseguita, si disporrà l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e si trasmetteranno gli atti all'ASL, al SUAP e al Comando di Finanza per le rispettive competenze.
7. Alla stessa sanzione soggiace chi continua ad esercitare l'attività con l'autorizzazione sospesa o revocata.
8. I cicli di somministrazione di raggi UVA devono essere registrati nominalmente ed i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Tatuaggi e piercing

Art. 24 – Riferimenti normativi

1. Sulla base delle linee guida fornite dalla Regione Lombardia, si ravvisata la necessità di disciplinare l'attività di tatuaggi e/o piercing disponendo la loro programmazione di settore, e di fornire degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati i trattamenti, all'adeguatezza della relativa strumentazione, nonché all'idoneità degli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

Art. 25 – Definizioni

1. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Si definisce piercing, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 26 - Complicazioni relative ai piercing

1. Le complicanze relative all'esercizio dell'attività di piercing sono:

- a. le infezioni dovute a strumentazione non sterile e/o ad aghi non monouso.
- b. reazioni allergiche.

2. Le infezioni possono essere causate da batteri, funghi o altri patogeni come i virus. Pertanto i seguenti sintomi indicano che la parte può essere infettata:

- arrossamento;
- rigonfiamento;
- sensazione di calore (sulla parte interessata);
- dolore pulsante o diffuso;
- fuoriuscita di liquido di colore giallo, verdastro o grigiastro.

Nell'eventualità di una infezione in corso è necessario contattare il medico senza rimuovere il piercing.

Art. 27 - Complicazioni relative ai tatuaggi

1. Le complicanze relative all'esercizio dell'attività di tatuaggio sono:

1. Reazioni allergiche: disturbi del sistema immunitario caratterizzati da uno squilibrio della reattività immunologica, che determina reazioni anomale al contatto con determinate sostanze (allergeni);
2. granulomi: noduli che si formano attorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo;

3. cheloidi: eccessiva formazione di tessuto cicatriziale nel processo di cicatrizzazione di una ferita. Le aree anatomiche più predisposte sono il torace, le spalle e il collo;
4. complicazioni da risonanza magnetica nucleare (RMN): si sono verificati casi di interferenza con la qualità delle immagini.

Art. 28 - Valutazione del rischio

1. La valutazione del rischio consiste in un attento esame di ciò che nel proprio lavoro può danneggiare il cliente in modo tale da decidere se si sono prese sufficienti precauzioni o è necessario fare qualcosa di più per prevenire i rischi perché non si verifichino ferite o si trasmettano malattie.
2. Si prevedono 3 stadi per la valutazione del rischio:
 - a) valutazione del rischio relativamente all'uso di attrezzature e di sostanze nocive;
 - b) individuazione delle persone che potenzialmente possono subire un danno (es. operatori, clienti, ecc.);
 - c) la valutazione deve essere aggiornata ogni anno apportando le opportune modifiche nelle attrezzature e nel processo lavorativo.
3. La valutazione, riguardando una attività che comporta principalmente rischi sanitari, deve essere condotta da un operatore sanitario nella fattispecie un medico.
5. È importante porre particolare attenzione a due categorie di persone:
 - donne in gravidanza
 - minori.

Art. 29 - Indicazioni per l'operatore

1. Valutazione preventiva da parte dell'operatore sullo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o alle mucose o nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse, salvo parere favorevole del medico.
2. Smaltimento corretto secondo le vigenti normative di materiali monouso utilizzati per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.
3. Gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti): la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.
4. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.
5. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno

spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

6. Nel caso di procedure che implicino l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:

- a. la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b. gli aghi siano rigorosamente monouso.

7. Nel caso delle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.

8. È necessario acquisire il consenso informato dell'utente utilizzando la scheda comunale appositamente predisposta.

9. È necessario acquisire una scheda personale per ciascun utente nella quale si specifichino:

- sottoscrizione del modulo del consenso informato;
- data dell'intervento;
- nome dell'utente, età, indirizzo e numero telefonico;
- rapporto dettagliato sull'intervento;
- autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, da parte dell'utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing.

10. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici, sterili. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

Art. 30 - Inizio esercizio delle attività

1. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP della **SCIA A)**, con relative schede ed allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore.

2. E' vietato l'esercizio delle attività presso il domicilio del committente.

3. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia, metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA B)** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;

- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

4. Le disposizioni previste dagli articoli 16, 17, 20 e 21, sono applicabili anche per l'attività di piercing e tatuaggio.

Art. 31 - Requisiti strutturali minimi

1. L'attività di tatuaggio e piercing è svolta in ambienti che devono rispondere ai seguenti requisiti:

- I locali devono essere adeguatamente aereoilluminanti.
- I pavimenti, le pareti e gli arredi, devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
- Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti lavoro o, 3 addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro.
- Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.
- L'area d'attesa deve essere non inferiore a 9 mq.e separata a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing.
- Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro).
- I locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa.
- Deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L'«area sporca» deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione;
- Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge n. 46/1990 e del D.P.R. n. 447/1991.

Art. 32 - Vigilanza e controllo

1. Le ASL esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. In caso di deficienze in tal senso, daranno indicazioni ai Sindaci per i necessari adeguamenti.

2 Le ASL sospendono l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie.

3. Nei casi di cui al comma precedente, l'ASL diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine fissato.

4. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ASL richiede al Sindaco la chiusura dell'esercizio.

5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante a meno che ci siano precise prescrizioni (manifestazioni ecc.) e che l'esercizio non sia già autorizzato o previa autorizzazione caso per caso.
6. I tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente ed i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.
7. La Polizia Locale concorre alla vigilanza delle attività in questione perseguendo l'esercizio abusivo con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.
8. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato all'adozione dei provvedimenti di sospensione, revoca o cessazione dandone comunicazione all'ASL ed al SUAP.
9. Autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Lavanderie

Art. 33 - Tintoria e lavanderia

1. La presente disciplina regola l'esercizio dell'attività professionale di tinto-lavanderia per le quali può essere determinata una programmazione di settore con controlli per fini di utilità sociale. A tale fine la presente disciplina è volta ad assicurare l'osservanza dei requisiti professionali, la tutela dei consumatori e l'accesso programmato delle imprese nel rispetto degli ambiti urbanistici e dell'ambiente.

Art. 34 - Attività soggette alla disciplina

1. Ai fini della presente disciplina costituisce esercizio dell'attività professionale di tinto-lavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra, ed altre attività affini in genere e dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

2. Sono considerati mestieri affini quelli di sola raccolta e recapito di imprese esercitate anche in forma ambulante nonché l'attivazione di lavanderie automatiche a gettone o self-service, per quest'ultime non è richiesto il requisito professionale di cui all'articolo successivo.

Art. 35 - Requisiti professionali

1. Per l'esercizio dell'attività, definita al punto precedente, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;
- b. attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
 - tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
2. Il periodo di inserimento di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma precedente consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
3. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 36 - Inizio esercizio delle attività

1. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP della **SCIA A)**, con relative schede ed allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore.
2. Alla SCIA A), oltre agli allegati in essa prescritti, dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:
- relazione informativa sull'insediamento del tipo di attività svolta;
 - i certificati di conformità dei macchinari e ciclo di lavorazione;
 - relazione tecnica sullo smaltimento dei liquami e residui dell'attività di tintoria e lavaggio a secco e trattamento del pellame;
3. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia, metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA B)** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:
- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
 - il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.
4. Le predette disposizioni si applicano anche per l'attivazione di lavanderie a gettone o self-service.
5. La SCIA A) è richiesta anche per chi intende gestire esercizi di raccolta e di recapito di imprese sia in sede fissa, sia in forma itinerante. Detti esercizi devono essere gestiti dal titolare, da un socio o dipendente delle imprese medesime, ovvero alle stesse vincolate da regolare contratto di servizio.
6. Nel caso di gestione esercitata da persona diversa dal titolare dell'attività assentita, in luogo dovrà esserci una dichiarazione dalla quale risulti la qualità di dipendenza o di socio od eventualmente la copia del contratto di servizio.
7. Nell'ambito del territorio comunale l'esercizio itinerante di raccolta e di recapito da parte di titolare di esercizio di tinto-lavanderia deve essere esercitato in osservanza delle stesse limitazioni e divieti imposti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
8. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.

9. Le imprese di tinto-lavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Art. 37 - Requisiti strutturali minimi lavanderie ad umido

1. Le lavanderie ad umido, oltre che al reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre di:

- 1) un locale od uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
- 2) un locale od uno spazio per la stiratura ed il deposito della biancheria pulita;
- 3) un gruppo di servizi composto da almeno un gabinetto con antigabinetto completo di almeno un lavabo per il personale.

2. Si potrà derogare da tali requisiti dei locali quando la lavanderia organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettoni.

Art. 38 - Requisiti strutturali minimi lavanderie industriali

1. I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- 1) pavimenti impermeabili, con angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- 2) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento;
- 3) altezza, illuminazione e ventilazione riconosciute regolamentari a norma del vigente regolamento d'igiene.

Art. 39 - Requisiti strutturali minimi lavanderie a secco

1. Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di 2^a classe, l'ASL propone al SUAP i provvedimenti che devono essere eventualmente adottati a tutela della salute pubblica.

2. Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente delimitato anche mediante macchine o attrezzature che definiscano le varie fasi della lavorazione siti al piano terreno, ampi, illuminati ed areati direttamente dall'esterno e dotati di servizio ad uso esclusivo, con regolare antigabinetto e lavabo.

3. I locali o lo spazio oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove sia possibile, devono essere dotati di un impianto di areazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; la canna di ventilazione dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

4. Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di

dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm..

5. Per impedimenti di natura tecnica o per vincoli urbanistici, possono essere adottate soluzioni diverse ed alternative (fognatura).

6. Le acque di raffreddamento derivanti dalle macchine lavasecco devono essere convogliate in fognatura. E' vietato il loro smaltimento tramite pozzi perdenti.

7. Durante la conduzione devono essere osservate le seguenti norme:

1) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;

2) la pulizia dei filtri deve essere fatta all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti e maschera) ed in tempo e luogo da non recare danni alla salute delle persone e disturbo alla quiete pubblica;

3) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate;

4) si dovrà tenere, un registro sui quantitativi di solventi usati e sul conferimento dei rifiuti alle ditte di cui al punto 3); inoltre dovrà essere cura della ditta richiedere e tenere agli atti copia dell'autorizzazione della ditta smaltitrice;

5) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente areati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

Art. 40 - Requisiti strutturali minimi tintorie e mestieri affini

1. Per le tintorie e le altre attività affini il SUAP, chiederà all'ASL, a secondo dell'attività, le opportune modalità che gli interessati dovranno adottare ai fini dell'insediamento.

Art. 41 - Requisiti minimi dei veicoli per trasporto della biancheria

1. I veicoli impegnati per trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. La loro idoneità deve essere autocertificata in fase d'avvio dell'attività utilizzando il modulo SCIA A).

2. La biancheria ed i capi di abbigliamento sporchi devono comunque essere racchiusi in sacchi o altri contenitori tenuti separati durante il trasporto.

Art. 42 - Disposizioni particolari

1. All'interno di ogni esercizio deve essere esposta la tabella delle tariffe massime dovute per le prestazioni.

2. E' vietato alle attività di cui alla presente disciplina di raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili, questi dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderia riconosciute idonei a tale scopo dall'ASL.

2. Qualora i locali o le attrezzature adibiti al servizio non rispondono più alle condizioni igienico sanitarie, ma dovranno essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo periodo di 60 gg. prorogabili qualora l'impedimento sia dovuto a cause non riconducibili all'interessato per l'esecuzione dei lavori prescritti.

3. Gli esercizi di cui alla presente disciplina sono tenuti all'osservanza dei termini e delle modalità operative, disposte per legge, in materia di prevenzioni incendi ed installazione di impianti di depurazioni in genere.

Art. 43 - Sanzioni

1. Salvo l'applicazione delle sanzioni inerenti aspetti ambientali o igienico-sanitari diversamente punite, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi di cui alla presente disciplina senza atto d'assenso, in carenza di uno o più requisiti richiesti, in violazione dei criteri di cui alla programmazione di settore o delle prescrizioni imposte nell'atto di assenso, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Comando di Polizia Locale per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro ai sensi dell'art. 5 della legge 84/2006, e secondo le procedure di cui alla legge n. 689/81, e successive modificazioni.

2. Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco e le sanzioni sono introitate dal Comune.

3. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i titolari non si attengano alle disposizioni di legge e della presente disciplina.

4. I provvedimenti di sospensione, revoca o cessazione dell'attività in difetto di autorizzazione sono adottati dal Responsabile della Polizia Locale unitamente ad ogni eventuale azione sanzionatoria dandone comunicazione al SUAP.

Servizi prima infanzia

Art. 44 - Disciplina

1. La presente disciplina regola l'esercizio dell'attività dei servizi sociali per la prima infanzia (nidi, micronidi, nidi famiglia, centri per la prima infanzia) disponendo i requisiti strutturali fermo restando che le autorizzazioni al funzionamento delle nuove unità d'offerta, sino a diverse determinazioni da parte della Regione Lombardia, vengono rilasciate dalla Provincia di ubicazione della struttura.

2. Le domande vanno inviate dal richiedente alla Provincia e per conoscenza alla ASL di riferimento o, per la parte di competenza, al SUAP con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o con «perizia asseverata»; in entrambi i casi la domanda deve essere altresì accompagnata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi.

3. In caso di non emissione del provvedimento entro i 60 giorni, fatta salva l'interruzione dei termini, per l'inizio dell'attività, vale il principio del silenzio assenso.

4. In caso di domanda con perizia asseverata l'attività si intende autorizzata provvisoriamente subito dopo la presentazione della domanda anche se il rilascio dell'autorizzazione avverrà formalmente in un tempo successivo, ovviamente fatti salvi gli eventuali provvedimenti prescrittivi o inibitori conseguenti ai controlli effettuati anche in fase di esercizio.

5. In caso di utilizzo di perizia asseverata, la documentazione valutata e vidimata, relativa ai requisiti previsti, non viene trasmessa ma conservata presso la struttura per essere disponibile per i controlli di vigilanza.

6. L'autorizzazione al funzionamento non è richiesta per i nidi famiglia i quali sono tenuti ad inoltrare al SUAP, la **SCIA A)** che sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento;

Art. 45 – Commissione asseveratrice

1. Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti ad emettere la suddetta perizia asseverata, si precisa che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,
- un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge.

2. Detti componenti possono essere anche lavoratori dipendenti, ma con le seguenti limitazioni:

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;
- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;
- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo.

3. Ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza.

4. Effettuati i dovuti controlli con esito positivo, la commissione rilascerà un'apposita «perizia asseverata» firmata dai membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 46 – Specificazioni per micronidi

1. Il micronido è un'unità d'offerta che può essere realizzata:

1. in un appartamento purché esclusivamente destinato alla funzione di micronido come da autocertificazione del richiedente;
2. in strutture polifunzionali purché gli spazi destinati allo stesso siano ben distinti dalle altre funzioni. (Va precisato che per struttura polifunzionale si intende una struttura che prevede diversi servizi e unità d'offerta sociali, educative, scolastiche);
3. inserita in insediamento aziendale;
4. anche oltre il piano terra.

2. Si precisa che il documento attestante la civile abitazione è il certificato di abitabilità, con i requisiti vigenti nel momento in cui il certificato è stato rilasciato, richiesto o formato, e non quelli vigenti attualmente a condizione che non ci siano cause di inabitabilità o di insalubrità. In particolare per il superamento delle barriere architettoniche è sufficiente che laddove i locali non siano strutturati a garantire l'accessibilità o visitabilità a persone con difficoltà, siano previste e codificate procedure per garantirle.

3. Nei micronidi non possono essere contemporaneamente presenti più di 10 bambini.

4. Si precisa che per superficie utile netta, si intende la superficie calpestabile.

5. Gli spazi ammessi in condivisione sono i bagni del personale. A tal proposito si precisa che, anche se in condivisione con altre unità d'offerta/servizi, i bagni devono essere:

- a) di esclusivo utilizzo del personale;
- b) in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al personale contemporaneamente presente che li può utilizzare (per esempio in un micronido aziendale i bagni del personale possono essere i medesimi del personale dell'azienda presso cui è situato, ma il numero di

bagni dovrà essere rapportato al numero di personale contemporaneamente presente nel micronido e nell'azienda);

c) in conformità con i requisiti igienico sanitari;

d) ubicati nel medesimo edificio (abbinati/adiacenti) anche se non sullo stesso piano del micronido/nido, purché appartenenti a strutture/servizi dell'area sociale/educativa/socio sanitaria (esclusi i nidi aziendali adiacenti al luogo di lavoro che possono utilizzare i bagni dell'azienda come riportato al soprastante punto b).

6. Le civili abitazioni, secondo i requisiti previsti dal regolamento locale d'igiene tipo, devono essere dotate o di un locale cucina o di uno spazio cottura; per le due diverse tipologie vengono previsti specifici requisiti.

7. Nella fattispecie, per «cucina» è da intendersi lo spazio riservato alla cottura dei cibi rispondente ai requisiti fissati dal regolamento locale di igiene tipo almeno per lo «spazio cottura».

8. In caso di presenza di cucina abitabile, quindi rispondente ai requisiti di «locale cucina» e di dimensioni adeguate a consentirne l'uso anche per la consumazione dei pasti dei bambini, la stessa potrà anche essere conteggiata - ovviamente detratti i metri quadri specificatamente usati per la preparazione dei pasti - ai fini della determinazione della superficie utile complessiva destinata ai bambini.

9. La cucina/spazio cottura del micronido, anche in caso di preparazione diretta dei pasti non deve acquisire specifica autorizzazione sanitaria, ferma restando la responsabilità del gestore sulla sicurezza alimentare e sugli aspetti nutrizionali nonché sul controllo e formazione del personale addetto.

10. I pasti possono anche pervenire al micronido tramite catering. In questo caso:

a) la ditta che fornisce i pasti deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria; copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il micronido;

b) la cucina aziendale, in caso di micronido realizzato presso i luoghi di lavoro, può essere utilizzata per la preparazione di pasti fermo restando una linea specifica di produzione ed il trasporto degli stessi con contenitori/carrelli idonei (termoregolati, chiusi, lavati e detersi quotidianamente);

c) il locale scaldavivande previsto dalla deliberazione, per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, deve comunque essere presente, al fine di consentire al personale l'eventuale preparazione di bevande calde, merende o per predisporre le pappe per i lattanti, ed essere di facile pulizia e sanificazione.

Art. 47 – Specificazioni per i nidi

1. Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo (esempio: se un nido è autorizzato per 15 posti, è consentita la presenza contemporanea di un massimo di 18 bambini).

2. Per i nidi è richiesta un'apertura annuale minima di 47 settimane.

3. Come specificato per i micronidi, anche per i nidi la superficie netta destinata ai bambini secondo le indicazioni date relativamente agli spazi da prendere in considerazione, è da intendersi quale superficie calpestabile e non commerciale.

4. Qualora i pasti siano preparati all'interno del nido, la cucina deve possedere i requisiti previsti dal regolamento locale d'igiene tipo per le cucine collettive, nonché l'autorizzazione sanitaria.

5. Qualora i pasti pervengano al nido tramite catering, si rimanda alle precisazioni di cui all'articolo 46, comma 10, punti a), b) e c), relativamente al catering per i micronidi.

Art. 48 – Specificazioni per i nidi famiglia

1. Si rammenta che i nidi famiglia non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento ma devono presentare SCIA A) al SUAP e per conoscenza alla ASL.

2. La SCIA deve essere presentata dalle famiglie associate/associazioni familiari.

3. Il nido famiglia, in quanto tipologia domiciliare, può essere realizzato:

a) nell'abitazione di residenza di una delle famiglie associate;

b) in un appartamento in uso ad una delle famiglie (comodato o affitto o proprietà) destinato a nido famiglia;

c) in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o comodato d'uso ad una delle famiglie.

4. Il nido famiglia è promosso da associazioni familiari o da famiglie/utenti associate costituite in osservanza all'ordinamento delle associazioni non riconosciute e quindi regolate dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente.

5. Il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo per il nido famiglia è scelto dalle famiglie associate.

6. Le famiglie possono gestire il nido famiglia:

a. direttamente attraverso l'individuazione della persona che si occuperà dell'accudimento dei bambini;

b. tramite affidamento a terzi (professionisti, cooperative ecc) di tutte o parte delle prestazioni.

7. La capacità ricettiva massima è determinata in 5 posti. Non sono previste possibilità di condivisione di spazi.

8. I pasti possono essere preparati:

a) all'interno del nido famiglia;

b) all'esterno mediante catering, secondo quanto già specificato per i nidi e micronidi;

c) all'esterno dalla famiglia, ma solo per il proprio bambino.

Art. 49 – Specificazioni per i centri della prima infanzia

1. Tra i servizi similari all'asilo nido, ci sono i centri per la prima infanzia da intendersi quali servizi che offrono, in modo non continuativo, le prestazioni educative che vengono offerte dal nido in modo continuativo. Pertanto:

- a) la frequenza è consentita per non più di quattro ore giornaliere;
- b) non è ammessa né la preparazione né la distribuzione dei pasti;
- c) la responsabilità dell'accudimento dei bambini frequentanti attiene al personale operante nel centro prima infanzia secondo le competenze specifiche e non all'eventuale adulto che può essere ammesso quale accompagnatore del bambino.

2. L'area ristoro prevista per la consumazione delle merende può essere o un locale dedicato oppure un'area attrezzata (secondo le modalità organizzative scelte dal gestore, ad esempio con piccolo frigorifero, forno micro onde o anche semplicemente distributore di merende) del locale destinato ai bambini.

3. Non sono invece da intendersi assimilabili ai centri prima infanzia:

- a. Servizi offerti a clienti di unità commerciali o di altri servizi (esempio spazi gioco di centri commerciali, di ospedali, di supermercati eccetera) che hanno di fatto solo finalità ricreative e di «garderie»;
- b. spazi gioco, ludoteche o analoghi servizi con altre denominazioni con finalità esclusivamente ludica e di socializzazione destinati a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che è responsabile del bambino.

Art. 50 – Specificazioni relative al personale

1. **COORDINATORE - Indicazioni comuni a nidi e micronidi** - titolo specifico è la laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale. Nel merito dell'esperienza in servizio, che può sostituire il titolo di laurea, si precisa che può essere stata maturata o in un nido/micronido o in servizio analogo (es. scuola materna).

L'esperienza in servizio deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.

2. **OPERATORE SOCIO EDUCATIVO - Indicazioni comuni a nidi, micronidi e centri prima infanzia** - i titoli validi alla definizione del profilo professionale dell'operatore socio educativo sono:

- diploma di maturità magistrale (rilasciato dall'Istituto magistrale);
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico (5 anni);
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/diploma di scuola magistrale (tre anni);
- diploma di dirigente di comunità (5 anni);
- diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni);
- operatore dei servizi sociali (tre anni);
- diploma di assistente per l'infanzia (tre anni);

- vigilatrice d'infanzia (tre anni);
- puericultrice (tre anni).

Ovviamente, quale operatore socio educativo, può essere assunto anche personale laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l'educatore professionale.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di personale determinati per ogni tipologia d'offerta, si precisa che la compresenza può essere garantita sia nei servizi pubblici che in quelli non profit, anche attraverso un operatore volontario anche privo del titolo specifico.

Il personale volontario privo di titolo specifico non concorre alla determinazione dello standard.

Relativamente ai centri prima infanzia le disposizioni regionali hanno previsto due operatori socio educativi, intendendo garantire almeno un operatore ogni 15 utenti e comunque la compresenza. Si specifica che uno dei due operatori può essere volontario purché in possesso di uno dei titoli più sopra specificati

3. CUOCO - Indicazioni specifiche per i micronidi - Nel micronido, la figura del cuoco può essere eventualmente sostituita da personale adeguatamente formato ai fini di tutelare la salute degli utenti; la responsabilità di detta formazione è in capo al titolare del micronido e deve essere documentata da idonea certificazione.

Altri Servizi

Art. 51 – Luoghi di riunioni

1. Fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni urbanistiche, la creazione di luoghi destinati a riunioni anche di attività confessionali e di culto, è subordinata alla presentazione al SUAP di apposita istanza in bollo corredata dai seguenti allegati :

- Autocertificazione dei dati personali e dei requisiti soggettivi posseduti;
- Disponibilità dei locali od area interessati;
- 3 planimetrie dei locali od area interessati dall'attività in scala 1:100, in formato cartaceo e relativo file informatico a firma di un tecnico abilitato;
- Autodichiarazione in cui si attesti la conformità, dei locali o dell'area, allo stato di fatto degli atti esistenti presso l'ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento;
- Certificato di prevenzione incendi;
- Relazione tecnica strutturale dell'edificio o dell'area da adibire a luogo di riunione e relativi spazi o locali accessori;
- Documentazione tecnica dell'attività esercitata con certificazioni dell'impiantistica elettrica, termica e di condizionamento;
- Documentazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;
- Autocertificazione SCIA idoneità sanitaria dei locali con indicazione della capienza e predisposizione di adeguati servizi igienici disponendo almeno un servizio igienico riservato al pubblico nel caso di locali di culto con superficie fino a 100 mq . Superato tale limite dovrà essere disposta la presenza di servizi igienici distinti per sesso di cui uno accessibile ai meno abili. Disponibilità di superficie superiore a mq. 150 impone la presenza del doppio del numero dei predetti servizi con rapporto in crescendo ogni ulteriori mq. 50;
- Lo standard urbanistico da osservarsi è correlato al vigente standard per attività commerciali e comunque in ragione del 100 % della s.l.p. ;
- Relazione dell'attività prevalente esercitata nel luogo di riunione e orari di attività .

2. L'istanza deve essere sottoscritta davanti al pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata o presentata al protocollo da soggetto diverso dal richiedente, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

3. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

4. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

5. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine e con le modalità di cui al terzo comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (10 gg) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

7. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avvisa l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procede alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

8. Il Responsabile SUAP decide sull'accoglimento o diniego entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata al protocollo, anche se spedita tramite raccomandata, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi del precedente art. 5.

9. Il diniego dell'accoglimento dell'istanza deve essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto. e l'eventuale mancata risposta corrisponderà a silenzio assenso.

10. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza che venga disposto un accoglimento o diniego, si consolida il silenzio assenso.

Disposizioni finali

Art. 52 – Validità dei criteri e delle norme

1. Le disposizioni del presente regolamento dispongono criteri da utilizzare nella programmazione di Settore e che, unitamente alle norme regolamentari, si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari ed urbanistiche, pertanto hanno validità normativa prioritaria, ferma restando la validità delle altre norme quale rinvio a carattere generale, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste di cui all'articolo 56 per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni Regionali e delle altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.